



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 296 DEL 25/11/2021

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO ISOLA D'ELBA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 19.03.2020 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2021 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Richiamata altresì la Delibera di Giunta Comunale n.217 del 16.11.2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato concesso, all'Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Isola d'Elba, con sede a Rio nell'Elba, in Loc. Padreterno s.n., Cod. Fisc. 91015210494 – P.IVA 01775230491, un sostegno economico pari ad € 2.000,00, a contribuzione delle spese dalla stessa sostenute nel 2020/21 per i servizi resi nelle manifestazioni pubbliche e di assistenza verso la popolazione residente e gli ospiti stagionali, specificando che il contributo assegnato verrà utilizzato per il miglioramento delle strumentazioni del parco macchine dell'Associazione, secondo quanto stabilito nel vigente "Regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba", e in considerazione della particolare natura dell'Associazione che opera senza alcun fine di lucro come da Statuto;

Dato atto che il suddetto contributo trova copertura al Codice di Bilancio 12/05/1040401/001 – Capitolo 110040506000/0 del Bilancio pluriennale 2021 – 2023, annualità 2021;

Visto lo Statuto della Croce Rossa Italiana (Riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il D. Lgs. 28.09.2021, n.178, la cui personalità giuridica di diritto pubblico è stata confermata con DPCM del 07.03.1997, n.110) che all'art.1 del Titolo 1 – Disposizioni Generali - testualmente recita:

"Costituzione e principi fondamentali.

La Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è un'Associazione senza fini di lucro che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana è firmataria";

Atteso che, ai sensi dell'art.2 – Status Giuridico – Punto 2.4 del sopra citato Statuto, la Croce Rossa Italiana è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II del Codice Civile ed è iscritta di diritto nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal d.lgs. 28 settembre 2012, il Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Sono fatte salve le norme di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e al DPR 15 marzo 2010 n. 90 che disciplinano l'espletamento dei compiti propri dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze Armate (brevemente: "Corpi Ausiliari");

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 05.03.2016 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di provvidenze e del patrocinio del Comune di Campo nell'Elba;

Rilevato che il contributo da erogare costituisce un rimborso delle spese da sostenere per il miglioramento delle strumentazioni del parco macchine dell'Associazione, ed è pertanto qualificabile come forma di incentivo e di promozione di attività sociali rivolte alla comunità, non potendolo intendere in alcun modo quale forma di sponsorizzazione, così come intesa dall'articolo 6 comma 9 del D.L. n.78/2010;

Vista la delibera n. 1075 del 23/12/2010 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, che fornisce delle indicazioni in merito all'applicazione dell'art.6 comma 9 D.L.78/2010, con particolare richiamo al divieto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni;

Precisato, inoltre che, che:

- l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 prevede il divieto per gli enti locali di effettuare spese per sponsorizzazioni;
- la giurisprudenza civile distingue tra:
 - o contratto di sponsorizzazione, inteso come un accordo con cui un soggetto si obbliga, dietro corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto, il quale, attraverso tale abbinamento, si propone di incrementare la propria notorietà pubblica,
 - o e accordo di patrocinio, in virtù del quale il soggetto che fa associare il nome o un segno distintivo all'attività di un altro soggetto non è un imprenditore commerciale e, conseguentemente, non ricava un vantaggio da incremento di pubblica notorietà;
- la Corte dei Conti ha espressamente statuito che, anche se si volesse interpretare in modo estensivo il concetto di sponsorizzazione, intendendolo non in senso stretto ma in senso lato, in ogni caso il versamento di contributi non è da negare a priori;
- più precisamente, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/1010/PAR ha deliberato che, pur volendo accogliere un'interpretazione lata di sponsorizzazione, non si deve intendere tale *"il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune o nell'interesse della collettività"*;

Rilevato che in virtù dell'interpretazione di cui sopra, la richiesta di contributo in oggetto, è da ritenersi del tutto legittima, in quanto le attività svolte dalla stessa Associazione rientrano nei compiti che il Comune è chiamato a svolgere, nell'esercizio delle sue funzioni e nella tutela dell'interesse della collettività e, più precisamente riguardano attività di carattere socio-sanitario;

Dato atto che la successiva liquidazione dell'importo avverrà con separato atto;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto:

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il presente pagamento rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;

Dato atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della L.102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. ii. ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

1

- 2** - di impegnare la spesa di € 2.000,00 a favore **all'Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Isola d'Elba, con sede a Rio nell'Elba, in Loc. Padreterno s.n., Cod. Fisc. 91015210494 – P.IVA 01775230491** imputandola al Codice di Bilancio 12/05/1040401/001 - Capitolo 110040506000/0 del Bilancio Pluriennale di previsione 2021/2023 annualità 2021, a contribuzione delle spese dalla stessa sostenute nel 2020/21 per i servizi resi nelle manifestazioni pubbliche e di assistenza verso la popolazione residente e gli ospiti stagionali, specificando che il contributo assegnato verrà utilizzato per il miglioramento delle strumentazioni del parco macchine dell'Associazione, secondo quanto stabilito nel vigente "Regolamento comunale per la concessione di Provvidenze e del Patrocinio del Comune di Campo nell'Elba";

- 3** - di dare atto che la successiva liquidazione dell'importo avverrà con separato atto di liquidazione;

- 4** - di dare atto altresì del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
LANDI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)